

ATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. IN BASE ALLE  
CONDIZIONI RIPORTATE NELL'ALLEGATO  
IOD. RCG 2 - ED. 12/2001  
E IN FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE  
POLIZZA STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO CON:

AGENZIA DI EMISSIONE <b>VERONA P.TA BORSARI</b>	CODICE AGENZIA <b>671</b>	RAMO <b>32</b>	NUMERO POLIZZA <b>004415</b>	PRODUTTORE <b>001</b>
SOSTITUISCE LA POLIZZA		CODICE AGENZIA <b>671</b>	RAMO <b>32</b>	NUMERO POLIZZA <b>003698</b>

CONTRAENTE <b>ED.ITALIANA SC.MATERNE</b>		PARTITA IVA / CODICE FISCALE <b>01545310235</b>		CODICE CLIENTE <b>99999</b>	
INDIRIZZO <b>LUNGADIGE B.RUBELE</b>		N. CIVICO <b>46</b>	COMUNE <b>VERONA</b>	PROV. <b>VR</b>	C.A.P. <b>37121</b>

A POLIZZA E' STIPULATA PER LA DURATA DI ANNI		<b>1</b>	PIU' EVENTUALE RATEO	INIZIO <b>05/07/2006</b>	TERMINE <b>20/09/2007</b>	RATEAZIONE DEL PREMIO <b>SEMESTRALE</b>	SCADENZA RATE <b>09 03</b>
SISTE VINCOLO A FAVORE DI		SCADENTE IL	CONVENZIONE <b>NO CONVENZIONI</b>	COASSICURAZIONE <b>NO</b>	APPENDICE <b>NO</b>		

**DESCRIZIONE DEL RISCHIO**  
 SETTORE DEL RISCHIO : ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE, SECONDARIE - SENZA INTERNATO.  
 DESCRIZIONE DEL RISCHIO: VEDI PATTI SPECIALI

INDIRIZZO <b>LUNGADIGE B.RUBELE</b>		N. CIVICO <b>46</b>	COMUNE <b>VERONA</b>	PROV <b>VR</b>	C.A.P. <b>37126</b>
--	--	------------------------	-------------------------	-------------------	------------------------

**VALGONO LE CONDIZIONI SPECIALI ATTINENTI AL RISCHIO ASSICURATO NONCHE' LE CONDIZIONI PARTICOLARI SOTTO INDICATE :**  
 RH RI RQ RS RT RV RX RZ

<b>MASSIMALI ASSICURATI</b>					
L'assicurazione vale fino alla concorrenza di (in migliaia di euro)				<b>2.000</b>	
che rappresentano il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) con i limiti di:					
R.C.T.	per ogni persona deceduta o ferita (in migliaia di Euro)	<b>1.000</b>	R.C.O.	per ogni persona deceduta o ferita	<b>1.000</b>
(V. art. R 13)	per danni a cose (in migliaia di Euro)	<b>1.000</b>	(V. art. R 20)	(in migliaia di Euro)	

<b>CALCOLO DEL PREMIO</b>			
Soggetto a regolazione			
Premio provvisorio anticipato sul parametro preventivato sotto indicato:			
	PARAMETRO	N°	PREMIO UNITARIO
A	NUMERO PERSONE <b>xxxxx Scuole</b>	<b>199</b>	
Premio minimo imponibile annuo (V. art. R 17)			

<b>LIQUIDAZIONE DEL PREMIO</b>					
LA PRIMA RATA INIZIA ALLE ORE 24 DEL 05/07/2006 E TERMINA ALLE ORE 24 DEL 20/09/2006					
PREMIO IN ENTRATA	PREMIO IN USCITA	DIRITTI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EURO
RATE SUCCESSIVE	PREMIO	DIRITTI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EURO

**SOTTOSCRIZIONE**  
 IL PRESENTE CONTRATTO E' STATO REDATTO IN TRE ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO IN VERONA P.TA BORSARI IL 04/07/2006

CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.  
 CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.  
 Agenzia Generale della  
 Soc. Cattolica di Assicurazione

CONTRAENTE  
*[Firma]*



AGENZIA	COD.	RAMO	N.POLIZZA	N.APP.	CONTRAENTE
VERONA BORSARI	PORTA 671	32	4415	I.ALL.	FEDERAZIONE ITALIA SCUOLE MATERNE

## PREMESSA

-----

Il presente contratto viene sottoscritto dall'Ente Contraente per conto e nell'interesse delle Scuole Materne associate all'Ente medesimo, le quali assumono pertanto la figura di "Assicurate".

Il Contraente si impegna a fornire alla Società sia inizialmente che nel corso del contratto, l'elenco e l'ubicazione delle Scuole Materne per conto delle quali s'intende operante la garanzia del contratto stesso.

## DESCRIZIONE DI RISCHIO

-----

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante alle singole Scuole Materne indicate nell'elenco fornito dal Contraente dall'esercizio dell'attività istituzionale loro propria, per danni arrecati a terzi, compresi gli alunni da fatto delle persone addette – tra gli addetti anche i volontari – o degli alunni medesimi semprechè si trovino sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Assicurato.

La garanzia è valida per lo svolgimento dell'attività sia presso la Sede delle Scuole Materne assicurate che presso i locali di terzi e comprende le quotidiane lezioni, ricreazioni, esercizi di educazione fisica, giochi, l'organizzazione e svolgimento di recite nonché gite, pellegrinaggi e passeggiate in pianura e montagna fino a 3.000 metri, esclusa la scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, nonché viaggi e soggiorni in genere semprechè le suddette attività si svolgano in forma collettiva e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei preposti.

La garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante a ciascun assicurato dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato o parte dello stesso adibito a Scuola Materna e ad abitazione del personale religioso e/o laico addetto alla Scuola Materna stessa e dei relativi impianti compresi ascensori, montacarichi, muri di cinta, giardini, alberi anche d'alto fusto, cancelli anche mossi elettronicamente, scale, muraglioni e parchi: fabbricati, impianti e pertinenze tutte che l'Assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione.



## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

**Art.1)** Con riferimento a quanto indicato in premessa, si conviene che il Contraente corrisponde, per conto di ciascuna Scuola Materna (con o senza asilo nido integrato) compresa nell'elenco il Premio complessivo annuo di Euro

**Art.2)** Si conviene che la garanzia vale altresì per l'eventuale responsabilità civile attribuibile all'Assicurato per il viaggio di andata e ritorno da casa a scuola e viceversa degli alunni, effettuato sotto la diretta sorveglianza e responsabilità di personale anche occasionale e volontario incaricato dall'Assicurato stesso, compreso l'impiego di automezzi sia di proprietà dell'Assicurato\* che di proprietà di terzi, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nella Legge 990 e successive modifiche.

**Art.3)** A conferma ed integrazione dell'Art.R37 delle Condizioni Speciali si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile personale dei presidenti pro-tempore delle singole Scuole Materne, degli insegnanti e degli addetti anche occasionali alle Scuole Materne indicate in polizza, nell'esercizio dell'attività da essi svolta per conto delle medesime.

**Art.4)** A parziale deroga dell'art.R14 lett.c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, concernente l'esclusione dal novero dei terzi delle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, si conviene che la garanzia di responsabilità civile vale anche nei riguardi dei dipendenti stessi non soggetti all'Assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 limitatamente agli Infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Tale garanzia si intende valere anche nei riguardi di persone che essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato o prestano la loro opera a titolo di collaborazione volontaria con l'Assicurato stesso subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio limitatamente però ai fatti la cui responsabilità non sia loro imputabile.

**Art.5)** A parziale deroga di quanto previsto dall'Art.R16) lett l) delle Condizioni generali responsabilità civile - garanzia responsabilità verso terzi (R.C.T.), si conviene che la garanzia è operante anche per i danni alle cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo con esclusione comunque dei danni subiti dalle cose di proprietà o in possesso, uso o custodia dell'Assicurato stesso.

Tale garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale di **Euro 25.000 (Euro venticinquemila)** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

**Art.6)** A parziale deroga di quanto disposto dall'Art.3R delle Condizioni generali di assicurazione, relativamente a quanto si riferisce al pagamento delle rate di premio il periodo di mora si intende elevato

**Art.7)** Con riferimento agli ARTICOLI R1 - R4 - R5 delle Condizioni generali di assicurazione, si conviene che le variazioni di inclusione o esclusione di Scuole Materne verificatosi nel corso della garanzia saranno comunicate per iscritto alla Società.  
Le variazioni stesse saranno valida a decorrere dalla data del pagamento del premio dovuto per effetto della suddetta variazione.

**Art.8)** Si prende atto che sono ammessi alla frequenza delle singole Scuole Materne i bambini di età inferiore ai **3 anni**

AGENZIA	COD.	RAMO	N.POLIZZA	N.APP.	CONTRAENTE
VERONA BORSARI	PORTA 671	32	4415	2.ALL.	FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE

**Art.9)** Su richiesta dell'Assicurato/Contraente si conferma che la garanzia prestata colla presente polizza è operante anche se nelle classi delle Scuole Materne si trovano inseriti bambini portatori di handicap fisici e/o psichici.

**Art.10)** Si conviene che la garanzia presta colla presente polizza si intende estesa alla proprietà ed uso di attrezzature per gioco (altalene, scivoli, giostrine e simili) e attrezzature per recite (palchi e simili).

**Art.11)** A chiarimento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante da ingestione di sostanze tossiche e cibi guasti.

**Art.12)** La garanzia prestata colla presente polizza su intende valere anche per l'attività estiva ricreativa purchè organizzata dalla Scuola Materna a favore degli allievi iscritti alla Scuola predetta e svolta presso di essa.

**Art.13)** Con riferimento alla descrizione di rischio di cui all'app.n.1/all. si precisa che nelle attività istituzionali delle Scuole Materne rientra anche la gestione della refezione scolastica.

**Art.14)** D'accordo fra le Parti si stabilisce che la garanzia varrà per le lesioni personali dalle quali derivi una invalidità permanente non inferiore al 5%

**Art.15)** A parziale deroga della normativa di polizza la garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 500 per ogni sinistro con danni a cose, fermi restando eventuali maggiori franchigie o minimi scoperti

FERMO IL RESTO.

- 4 LUG. 2006

La presente appendice redatta in tre esemplari ad un solo effetto in VERONA il \_\_\_\_\_ fa parte integrante della polizza cui si riferisce.

CATTOLICA ASSICURAZIONI  
CAMELLA ASSICURAZIONI s.a.s.  
SOC.COOP.  
Agenzia Generale della  
Soc. Cattolica di Assicurazione

IL CONTRAENTE

